



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**SEGRETARIO GENERALE
EQ - COMANDANTE POLIZIA LOCALE**

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 6 DEL 19/06/2026

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA TUTELA DEL DECORO, DELLA SALUTE PUBBLICA, DELL'AMBIENTE, DEL PATRIMONIO CULTURALE E DELLA SICUREZZA URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000

IL SINDACO

Premesso che negli ultimi mesi sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei cittadini, dei residenti, delle associazioni e delle forze dell'ordine riguardo alla presenza diffusa di bottiglie e lattine abbandonate in diverse aree pubbliche, con particolare concentrazione nelle ore serali e notturne;

Considerato che:

- la presenza sul suolo pubblico di frammenti di vetro e lattine costituisce un concreto pericolo per l'incolumità di persone e animali;
- la reiterazione di tali comportamenti configura una situazione non ordinaria e non fronteggiabile con gli strumenti regolamentari ordinari, rendendo necessario adottare misure urgenti e temporanee, ai sensi dell'art. 50 del TUEL;
- le misure limitative della vendita e del consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine risultano necessarie al fine di:
 - a. prevenire comportamenti che favoriscono l'abuso di alcol e l'insorgere di fenomeni criminosi;
 - b. tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
 - c. garantire la pacifica convivenza e il riposo dei residenti;
 - d. salvaguardare l'ambiente, il decoro e il patrimonio culturale;

- tali misure sono proporzionate, temporanee e adeguate allo scopo, non incidono sulle attività dei pubblici esercizi con servizio al tavolo né sulla consegna a domicilio e limitano esclusivamente il consumo su area pubblica nelle ore più critiche;

Rilevato che ricorrono, alla luce dei fatti esposti, le condizioni di contingibilità e urgenza, come richiesto dalla normativa, e che le misure da adottare si collocano pienamente nell'ambito dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000 in materia di decoro e vivibilità urbana;

Visti:

- l'art. 50 comma 5 del d.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 8 comma 1 lett. a del d.l. n. 14 del 20/02/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 48 del 18/04/2017, che permette al Sindaco di *“adottare ordinanze contingibili e urgenti come rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”*;
- l'art. 11 lett. r) del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che prevede: *“In piazza Broletto è vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato dagli avventori dei pubblici esercizi nelle immediate vicinanze degli stessi e presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti e qualora autorizzato in occasione di eventi pubblici. ... In corso Umberto, corso Vittorio Emanuele II, ...è vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato dagli avventori dei pubblici esercizi nelle immediate vicinanze degli stessi e presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti e nelle aree autorizzate in occasione di eventi pubblici.”*

Ritenuto quindi di dover stabilire il divieto di introduzione, consumo e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine nelle aree pubbliche, per prevenire situazioni di pericolo, degrado e compromissione della vivibilità urbana;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- la Legge n. 689/81 e successive modificazioni;
- le circolari del Ministero degli Interni in tema di sicurezza urbana;
- Il Regolamento di Polizia urbana del Comune di Lodi;

ORDINA

- 1) dalle ore 21,00 alle ore 05.00 dei giorni ricompresi nel periodo dal 20/06/26 al 13/09/26 in coerenza con le prescrizioni dell'art. 11 del Regolamento di Polizia Urbana, in corso Adda, via Lodino, piazza Broletto, piazza Vittoria, piazza Castello, via Volturmo, via Cavour, corso Roma, corso Umberto, corso Vittorio Emanuele II, è vietato vendere, cedere a titolo gratuito, per asporto ogni genere di bevande in contenitori di vetro o lattine.
- 2) È altresì vietato a chiunque circoli nelle vie e negli orari definiti al punto 1), di portare al seguito recipienti e/o contenitori di vetro o latta.

Il divieto non si applica:

- quando la vendita e la consumazione avvengono all'interno dei pubblici esercizi o nei dehors concessi con servizio al tavolo;
- in caso di consegna a domicilio.

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali (art.650 c.p.), per chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00), oltre all'applicazione della misura del sequestro finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che formano o sono servite alla commissione dell'illecito amministrativo, in applicazione dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DEMANDA

Alla Polizia locale e agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

Che alla presente Ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'albo pretorio on-line e alla pubblicazione sul sito del Comune ovvero alla trasmissione agli organi di Polizia e ai pubblici esercizi aventi sede nelle aree interessate dal presente provvedimento.

Sottoscritto dal Sindaco
FUREGATO ANDREA
con firma digitale

Diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n° 241

Autorità emanante: Sig. SINDACO di LODI

Servizio proponente: Polizia Locale

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Locale con sede in LODI via Cadamosto n° 13

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241, il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente della Polizia Locale.